



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEI

Réf. n° - Prot. n. 8283/42/2015
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 21 aprile 2015

AI SIGNORI SINDACI
DEI COMUNI DELLA REGIONE
(Interessati alle elezioni del 10 maggio 2015)

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni comunali del 10 maggio 2015. Apertura degli uffici e rilascio dell'attestazione del Sindaco.

Secondo quanto disposto dall'art. 9 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 e dall'art. 22, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, al fine di consentire il ritiro delle tessere elettorali qualora gli elettori non le abbiano ricevute a domicilio, o dei duplicati delle stesse, si ricorda che l'Ufficio elettorale deve garantire l'apertura, **dalle ore 9 alle 18** almeno, nei **due** giorni antecedenti la data della votazione, e pertanto da venerdì 8 a sabato 9 maggio 2015. Domenica 10 maggio p.v., invece, giorno della votazione, gli uffici dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle operazioni di voto. Al fine di evitare possibili disagi agli elettori, le SS.LL. vorranno considerare la possibilità di potenziare in tali giorni il servizio di cui trattasi.

Si ritiene inoltre opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 299/2000, solo nel caso in cui non sia possibile consegnare né la tessera né il duplicato, previa verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali, l'elettore può essere ammesso al voto tramite attestazione del Sindaco.

Tale attestato, che si differenzia da quello previsto all'art. 32 bis del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, poiché rilasciato ad elettori già iscritti nelle liste elettorali, deve prodursi solamente in casi assolutamente straordinari. In ottemperanza al principio di semplificazione dell'attività amministrativa, appare infatti opportuno privilegiare, ove possibile, il rilascio del duplicato della tessera, poiché costituisce un documento permanente; diversamente, l'attestato del Sindaco consente l'ammissione al voto limitatamente alla singola consultazione.

Ciò premesso, qualora venisse comunque rilasciato l'attestato previsto dall'art. 7 del decreto sopra menzionato e l'elettore fosse perciò ammesso al voto nella sezione di appartenenza, si rinvia alle disposizioni contenute nella pubblicazione n. 5 *Istruzioni per gli*

.....
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Collectivités locales
Bureau électoral, contrôle des registres de la population, nationalité

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Enti locali
Ufficio elettorale, vigilanza anagrafica e cittadinanza

11100 Aoste
2, Place Manzetti
téléphone +39016543727 +390165262266
télécopie +390165235286

11100 Aosta
P.zza Manzetti, 2
telefono +39016543727 +390165262266
telefax +390165235286

PEI entilocali-elettorale@regione.vda.it
PEC eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it

www.regione.vda.it
CF 80002270074

Uffici elettorali di sezione, in ordine alle attività dei seggi afferenti l'autentica delle schede ed il conteggio del numero dei votanti.

Anche al fine di una maggior speditezza dell'attività del seggio, si raccomanda quindi di considerare soltanto in via subordinata il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7 del D.P.R. 299/2000.

Ciò nonostante, si pregano le SS.LL. di voler comunque predisporre un congruo numero di attestati sostitutivi, al fine di far fronte con tempestività alle richieste di quegli elettori che abbiano smarrito la tessera elettorale nell'eventualità in cui le scorte di tessere fossero esaurite.

In caso di smarrimento della tessera, nel richiamare le argomentazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno - MIACSE n. 50/2001 del 3 aprile 2001, trasmessa da questi Uffici con nota prot. n. 12726/59/2001 del 4 aprile 2001, si ribadisce che la denuncia di smarrimento agli uffici di pubblica sicurezza non è requisito essenziale per ottenere il nuovo documento; ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'elettore potrà pertanto limitarsi a presentare al Comune una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

La medesima procedura semplificata si ritiene applicabile ove, in caso di trasferimento di residenza, l'elettore che l'abbia smarrita non sia in grado di restituire al Comune di immigrazione la tessera elettorale in suo possesso.

Per quanto non espressamente richiamato nella presente nota, si rinvia alle direttive emanate in precedenza sull'argomento ed in particolare alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno - MIACSE n. 11/2001, trasmessa dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 7714/17/2001 del 23 febbraio 2001.

Distinti saluti.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Tiziana VIBERTI)